




Camera di Commercio
Pavia

Elettricamente

Le norme di sicurezza
dei prodotti elettrici



PREMESSA

Ogni anno in Italia e nell'Unione Europea si verificano incidenti, di entità anche grave, che derivano dall'utilizzo di materiali elettrici non conformi alla normativa, come stufe, apparecchi fissi e mobili, materiale da installazione, catene luminose natalizie. Secondo il Rapporto 2012 Rapex - il sistema creato dalla Commissione europea per arginare i pericoli derivanti dalla circolazione di merci fuori legge - i prodotti elettrici figurano in terza posizione, dopo i tessili e i giocattoli, nella poco esaltante classifica delle notificazioni relative alle non conformità riscontrate.

L'estensione del mercato globale ha accentuato questo fenomeno, che danneggia non solo i consumatori, ma anche le aziende serie, le quali - dopo aver investito risorse per garantire l'affidabilità dei propri prodotti - devono subire la concorrenza sleale di soggetti che operano fuori dai confini della legalità.

Per questo la vigilanza sulla sicurezza dei prodotti costituisce una delle funzioni più rilevanti e delicate svolte dalle Camere di Commercio nell'ambito della regolazione del mercato, in quanto influisce direttamente sulla tutela del consumatore e sulla garanzia dei vincoli posti a difesa della libera concorrenza, nel rispetto delle norme comunitarie.

Oltre ai controlli sul materiale elettrico, in sinergia con l'Autorità di vigilanza nazionale - rappresentata dal Ministero dello Sviluppo Economico - la Camera di Commercio verifica, presso i commercianti, i produttori e gli importatori, diverse categorie di prodotti - giocattoli, tessili, dispositivi di protezione individuale, ecc. - la cui vendita è disciplinata da specifiche Direttive. Inoltre, in caso di riscontro di violazioni amministrative - anche su segnalazione di altri organi di vigilanza - la Camera di Commercio emette le sanzioni previste e decide sulla destinazione delle merci sequestrate.

La Camera però non svolge solo funzioni di tipo repressivo, in quanto consapevole che aumentare negli operatori del settore e nei consumatori il livello di conoscenze inerenti le tematiche sulla sicurezza dei prodotti, costituisce un elemento strategico per la correttezza degli scambi economici e la diminuzione dei rischi a danno della sicurezza e della salute, i quali sono alla base di uno sviluppo economico sostenibile.

Questa guida si pone pertanto in questa direzione, cercando (senza pretesa di esaustività) di offrire agli operatori e ai consumatori un quadro delle diverse procedure previste dalle regole applicabili al materiale elettrico, con particolare riferimento alla Direttiva Bassa Tensione, secondo la quale tali prodotti possono essere posti in commercio solo se costruiti a regola d'arte in materia di sicurezza, e se non compromettono la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

*Il Presidente della Camera di Commercio di Pavia
Giacomo de Ghislanzoni Cardoli*

Nell'ambito della regolazione del mercato la Camera di Commercio di Pavia svolge funzioni di vigilanza nei seguenti settori:

- giocattoli (D. Lgs. n. 54/2011);
- dispositivi di protezione individuale di I^a categ., ad es. occhiali da sole (D. Lgs. n. 475/1992);
- materiale elettrico destinato a essere usato entro determinati limiti di tensione (L. 791/1977);
- materiale elettrico soggetto alle norme sulla compatibilità elettromagnetica (D. Lgs. n. 94/2007).
- etichettatura dei prodotti tessili, (D. Lgs. n. 194/1999, Reg. UE del 27 settembre 2011 n. 1007).
- La vigilanza viene espletata nei confronti dei commercianti, degli importatori e dei produttori presenti sul territorio provinciale per:
 - accertare la presenza dei requisiti formali dei prodotti;
 - procedere, se necessario, all'acquisizione della documentazione tecnica relativa ai prodotti (giocattoli, d.p.i., prodotti elettrici) risalendo al produttore o al responsabile dell'immissione dei prodotti medesimi nel mercato comunitario;
 - effettuare controlli fisici, prelevando alcuni esemplari dei prodotti a campione per sottoporli ad analisi presso un Organismo certificato, il quale accerterà se trattasi di prodotti conformi o meno.
- La Camera di Commercio, inoltre, nell'ambito delle materie in questione è anche organo sanzionatorio: ciò significa che in caso siano riscontrate violazioni amministrative:
 - procede all'applicazione delle sanzioni amministrative e accessorie con ordinanza- ingiunzione e decide sulle opposizioni al sequestro amministrativo;
 - informa il Ministero dello Sviluppo Economico per i casi che possano comportare l'eventuale provvedimento di ritiro dal mercato di prodotti non conformi;
 - qualora siano rilevate infrazioni di tipo penale, informa l'autorità competente.
- Nei casi più gravi il Ministero dello Sviluppo Economico mediante proprio provvedimento procede al ritiro dal mercato dei prodotti che dovessero risultare non sicuri.

**Riferimenti del Servizio Regolazione del Mercato
della Camera di Commercio di Pavia**

indirizzo: Via Mentana n. 27- PAVIA
indirizzo web: www.pv.camcom.it
telefono: 0382 393211 - 393227 - 393230 - 393245; fax: 0382 393243
e-mail: ufficiobrevetti@pv.camcom.it
pec: pavia@pv.legalmail.camcom.it



INDICE

PRIMA PARTE	7
<i>Il quadro comune europeo in materia di sicurezza e tutela del consumatore e i principi della marcatura CE</i>	7
I.1 Il mercato comune e la libera circolazione delle merci	9
I.2 L'attuale quadro normativo comunitario nei suoi aspetti rilevanti	12
I.3 I principi della marcatura CE	14
SECONDA PARTE	17
<i>Aspetti fondamentali per l'applicazione della normativa sul materiale elettrico a Bassa Tensione</i>	17
II.1 Definizione dell'ambito di applicazione della L.791/1977	18
II.2 Applicazione simultanea di più normative	20
II.2.1 La normativa sulla sicurezza generale dei prodotti (Codice del Consumo)	21
II.3 La conformità del materiale elettrico a bassa tensione	25
II.3.1 I requisiti essenziali di sicurezza	25
II.3.2 Le norme armonizzate	29
II.4 Procedure di valutazione della conformità	32
II.4.1 La documentazione tecnica	33
II.4.2 La dichiarazione CE di conformità.	35
II.5 L'attività di vigilanza e il regime sanzionatorio nazionale (Art. 9 della Legge n. 791/77)	37

II.6 Quadro di sintesi degli obblighi e delle responsabilità degli operatori economici	40
II.6.1 Obblighi del fabbricante	40
II.6.2 Obblighi del rappresentante autorizzato (mandatario)	41
II.6.3 Obblighi degli importatori	41
II.6.4 Obblighi dei venditori (distributori)/installatori	42

Prima parte

Il quadro comune europeo in materia di sicurezza e tutela del consumatore e i principi della marcatura CE





I.1 Il mercato comune e la libera circolazione delle merci

L'attuale quadro comune europeo sulla sicurezza e tutela del consumatore vede la sua origine nel 1957, anno di nascita della Comunità Economica Europea.

Un elemento chiave del trattato che istituì la Comunità Economica Europea fu l'intenzione di realizzare un *"mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci"*, oggi Mercato Unico europeo.

Come si può facilmente intuire, la diversità fra le norme di natura tecnica e le prescrizioni in materia di salute e sicurezza nazionali costituirono un aspetto critico che le istituzioni comunitarie si trovarono ad affrontare a più riprese al fine di limitare il più possibile gli ostacoli agli scambi che impedivano la completa realizzazione del Mercato Unico.

Con la pubblicazione del *primo* Libro Bianco, nel 1985, la Commissione si pose l'obiettivo di abolire, entro la fine del 1992, tutti gli ostacoli fisici, tecnici e fiscali alla libera circolazione all'interno della Comunità e pertanto individuò nel *principio del mutuo riconoscimento* e dell'*armonizzazione delle legislazioni nazionali* due strumenti volti all'eliminazione di detti ostacoli.

Al fine di rendere possibile la realizzazione del Mercato Unico entro i tempi previsti, il Consiglio dei Ministri della Comunità, con la Risoluzione del 7 Marzo 1985, sancì 4 principi attraverso i quali veniva indicato un *"nuovo approccio"* per la stesura delle norme e per l'armonizzazione tecnica:

- I. L'armonizzazione legislativa si limita ai **Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES)** che i prodotti immessi nel mercato devono rispettare per poter circolare liberamente.
- II. Le specifiche tecniche dei prodotti che rispondono ai requisiti essenziali fissati nelle Direttive vengono definite all'interno di **norme armonizzate**.
- III. L'applicazione delle norme armonizzate è **volontaria** ed il fabbricante può sempre applicare altre specifiche tecniche per soddisfare i requisiti previsti.
- IV. I prodotti fabbricati nel rispetto delle norme armonizzate sono ritenuti **conformi** ai corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza.

Grazie al *"nuovo approccio"* la legislazione deve fissare solo i **Requisiti Essenziali di Sicurezza (RES)** e non le specifiche tecniche della produzione. I RES sono concepiti in modo da garantire un livello elevato di protezione. Essi sono connessi ad alcuni rischi associati al prodotto (come la resistenza meccanica e fisica, l'infiammabilità, le caratteristiche chimiche) oppure possono riferirsi alle prestazioni del prodotto (come le disposizioni sui materiali, sulla fabbricazione o le istruzioni sull'utilizzo del prodotto).

Vengono adottati, quindi, atti normativi comunitari – le **Direttive nuovo ap-**

proccio o di settore – che riportano i requisiti minimi (essenziali) di sicurezza che i prodotti debbono soddisfare per poter circolare liberamente, rinviando alle **norme armonizzate** il compito di fissare le modalità e le specifiche tecniche di attuazione dei requisiti essenziali prescritti dalle Direttive.

Le norme armonizzate, adottate da organismi di normalizzazione¹ e preparate su mandato della Commissione Europea, indicano al fabbricante “come” produrre in conformità agli obblighi comunitari. Se il riferimento alle norme armonizzate è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale, l’aver realizzato i prodotti conformemente ad esse fornisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalle Direttive. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) delle norme armonizzate serve a fissare la prima data utile da cui la presunzione di conformità a quella norma ha effetto.

In sintesi, i nuovi strumenti legislativi introdotti con il nuovo approccio chiamano in causa due ambiti distinti:

I RES (ambito cogente)	Le norme armonizzate (ambito volontario)
<ul style="list-style-type: none">• sono vincolanti: solo prodotti conformi ad essi possono essere immessi sul mercato dell’UE;• sono connessi ai rischi associati al prodotto;• definiscono risultati da conseguire o rischi da evitare senza specificare soluzioni tecniche per farlo (tali soluzioni sono fornite dalle norme tecniche armonizzate);• sono contenuti negli allegati delle Direttive settoriali.	<ul style="list-style-type: none">• fissano le modalità tecniche di attuazione dei RES;• sono norme europee adottate dagli organismi di normalizzazione e preparate su mandato della Commissione Europea;• la loro applicazione è volontaria;• i riferimenti (titoli, numeri di identificazione, etc.) sono pubblicati nella GU dell’UE relativamente alla Direttiva cui fanno riferimento;• sono recepite a livello nazionale;• la loro applicazione conferisce presunzione di conformità al prodotto.

¹ Gli enti di normazione europei:
CEN Comitato Europeo di Normazione - sviluppa l’attività normativa in tutti i settori tecnici escluso il settore elettrico. Presso il CEN l’Italia è rappresentata dall’UNI.
CENELEC - ente di normazione per il settore elettrotecnico ed elettronico. Presso il CENELEC l’Italia è rappresentata dal CEI.
ETSI - European Telecommunications Standards Institute – ente responsabile della normazione per il campo delle telecomunicazioni.

Tali strumenti hanno conferito all'iter legislativo:

- una maggiore flessibilità e velocità di aggiornamento in relazione al progresso tecnico (si pensi ai tempi di aggiornamento di una norma armonizzata rispetto a quelli di modifica previsti per una Direttiva);
- una neutralità tecnologica che basa la sicurezza di un prodotto non più su requisiti tecnici specifici, ma su requisiti essenziali basati su potenziali rischi, promuovendo in tal modo l'innovazione tecnologica.

Con la successiva **Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989** vennero istituiti i principi guida in materia di valutazione della conformità dei prodotti e di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, che introducono il cosiddetto "*approccio globale*", complementare al "*nuovo approccio*".

Attraverso tali principi furono previsti:

- I. **Un approccio modulare alla valutazione della conformità.**
- II. **Un sistema di accreditamento degli Organismi Notificati².**

con l'obiettivo di:

- offrire una selezione di procedure di valutazione della conformità (*moduli*) chiare, trasparenti e coerenti, che consentissero al legislatore di scegliere tra una procedura più o meno severa, proporzionalmente alla complessità e ai rischi connessi all'utilizzo di un prodotto, in quanto prodotti diversi possono richiedere livelli di controlli più o meno rigorosi in fase di progettazione e produzione; l'attuazione dei singoli moduli può prevedere il coinvolgimento del solo fabbricante o richiedere l'intervento di un ente terzo (Organismo Notificato). Se una procedura di valutazione della conformità richiede l'intervento di un ente terzo per certificare la conformità di un prodotto, questo ente deve essere necessariamente un Organismo Notificato. In caso contrario non è possibile il rilascio di certificati di conformità di prodotto.

² Organismo Notificato: ente di certificazione o laboratorio di prova autorizzato dall'Autorità Governativa Nazionale e notificato alla Commissione Europea, che ha la funzione di attuare i compiti legati all'applicazione delle procedure europee di conformità di prodotti e servizi. Il compito istituzionale degli Organismi Notificati è quello di valutare la conformità di prodotti e servizi ai requisiti di conformità fissati dalle Direttive Europee con competenza, trasparenza, neutralità, indipendenza.

L'elenco degli Organismi Notificati in Europa è consultabile sulla banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) Information System.

<http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm>

- ridurre le differenze tra sistemi di notifica degli Organismi di valutazione della conformità tra gli Stati Membri e consolidare i requisiti che gli Organismi Notificati devono soddisfare affermando il ruolo dell'accreditamento; gli Organismi Notificati devono essere in grado di dimostrare la loro conformità alle norme di accreditamento.

1.2 L'attuale quadro normativo comunitario nei suoi aspetti rilevanti

A seguito dell'introduzione dei principi del "nuovo approccio" e dell'"approccio globale", sono state emanate un cospicuo numero di Direttive settoriali definite **Direttive del nuovo approccio** attraverso le quali sono stati fissati i requisiti di sicurezza per prodotti appartenenti a determinati settori.

In tale ambito, alla specifica normativa di settore di carattere verticale, si aggiungono, a completamento, una serie di atti normativi di natura orizzontale: la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti - Direttiva 2001/95/CE - ed il cosiddetto "pacchetto legislativo 2008" che trae origine dai principi dell'approccio globale e si compone di due Regolamenti e una Decisione – Regolamento 764/2008/CE, Regolamento 765/2008/CE, Decisione 768/2008/CE.

La Direttiva 92/59/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti, successivamente modificata dalla **Direttiva 2001/95/CE - Direttiva Sicurezza Generale dei Prodotti (DSGP)** è complementare alle Direttive di settore. La Direttiva è stata recepita in Italia dal D. Lgs. 172/2004 successivamente sostituito dal D. Lgs. 206/2005 – Codice del Consumo (Parte IV Titolo I - Artt. da 102 a 113)³.

La DSGP introduce un **requisito generale di sicurezza** per i prodotti

³ Il Codice del Consumo è una raccolta di norme che riunisce in un unico testo ben 21 provvedimenti, di cui 4 Leggi, 16 Decreti e un regolamento di attuazione.

La prima parte (artt. da 1 a 3), contiene le disposizioni generali ed alcune definizioni terminologiche; la seconda parte (artt. da 4 a 32) riguarda l'educazione del consumatore, l'informazione e la pubblicità; la terza parte (artt. da 33 a 101) ha per oggetto i contratti dei consumatori e le norme in tema di clausole vessatorie abusive; la quarta parte (artt. da 102 a 135) riguarda la sicurezza dei prodotti (102-113) e la qualità dei prodotti (114-135); la quinta parte (artt. da 136 a 141) riguarda le associazioni dei consumatori e l'accesso alla giustizia tramite le azioni proponibili dalle medesime (Class Action); la sesta parte (artt. da 142 a 146) contiene le disposizioni finali e le abrogazioni.

A fini della presente guida i richiami al Codice del Consumo fanno riferimento esclusivamente alla parte relativa alla sicurezza dei prodotti (Parte IV Titolo I – artt. da 102 a 103).

immessi sul mercato e **definisce gli obblighi dei fabbricanti e dei distributori riguardo la rispondenza dei prodotti a tale requisito**; essa si applica ai prodotti di consumo, in assenza di specifiche disposizioni sulla loro sicurezza (applicazione residuale). Per i prodotti disciplinati solo dalla normativa sulla sicurezza generale dei prodotti (Codice del Consumo) non è prevista l'apposizione della marcatura CE.

La **Decisione 768/2008/CE** stabilisce principi comuni e disposizioni di riferimento da applicare a tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base coerente per la revisione o la rifusione di tale normativa. La Decisione, quindi, costituisce un quadro generale di natura orizzontale per la futura normativa sull'armonizzazione, fornendo, sotto forma di disposizioni di riferimento:

- definizioni e obblighi generali in capo ai diversi operatori economici ai fini della corretta applicazione delle norme di settore;
- una serie di procedure di valutazione della conformità dei prodotti e i relativi moduli da cui il legislatore può scegliere, a seconda dei casi.

La Decisione stabilisce inoltre norme per la marcatura CE e disposizioni di riferimento riguardanti l'obbligo, cui debbono attenersi gli Stati Membri, di notificare alla Commissione Europea gli organismi di valutazione della conformità competenti per l'esecuzione delle relative procedure di valutazione della conformità e delle procedure di notifica. La Decisione include anche disposizioni di riferimento relative alle procedure da attuare per i prodotti che comportano un rischio, in modo da garantire la sicurezza sul mercato.

Le disposizioni della Decisione 768/2008/CE sono in corso di graduale incorporazione nell'ordinamento giuridico comunitario; esse vengono incluse all'interno delle esistenti Direttive di settore al momento della loro revisione.

Il **Regolamento 765/2008/CE**, complementare alla Decisione 768/2008/CE, istituisce norme in materia di accreditamento e stabilisce un quadro comune di vigilanza del mercato. Il Regolamento istituisce altresì principi generali uniformi per la marcatura CE.

A completamento del suddetto corpo normativo si aggiunge anche il **Regolamento 764/2008/CE** - "*Regolamento sul reciproco riconoscimento*" - che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato. Il Regolamento si applica solo a prodotti che non sono oggetto di misure di armonizzazione o ad aspetti di un prodotto che esulano dal campo di applicazione delle misure di armonizzazione ed è volto a subordinare a

precisi vincoli procedurali le condizioni poste o le obiezioni sollevate dai singoli Stati Membri alla circolazione di prodotti commercializzati in altri Stati Membri a seguito di una *regola tecnica* nazionale.

GLI STRUMENTI DEL DIRITTO EUROPEO

REGOLAMENTO

Il regolamento è un atto generale e obbligatorio in tutti i suoi elementi e si rivolge a tutti (Stati Membri e singolo cittadino). Esso è direttamente applicabile, cioè crea diritto la cui osservanza si impone immediatamente in tutti gli Stati Membri alla stessa stregua di una legge nazionale e senza alcun intervento ulteriore da parte delle autorità nazionali.

DECISIONE

La decisione è un atto obbligatorio in tutti i suoi elementi. Si distingue dal Regolamento perché i destinatari (Stati Membri, singolo cittadino) della decisione devono essere individualmente designati.

DIRETTIVA

La Direttiva ha come destinatari gli Stati membri. Essa non è direttamente applicabile ma richiede il recepimento nazionale vincolando gli Stati Membri per quanto riguarda il risultato da raggiungere, ma lasciando la scelta della forma e dei mezzi per realizzare gli obiettivi comunitari nel quadro del proprio ordinamento giuridico interno. Se gli Stati Membri non recepiscono la Direttiva nel diritto nazionale o se il recepimento è incompleto o tardivo, i cittadini possono comunque far valere la Direttiva in questione dinanzi ai tribunali nazionali.

1.3 I principi della marcatura CE

L'apposizione della marcatura CE su un prodotto rappresenta una dichiarazione della persona *fisica* o *giuridica* che l'ha apposta, o che è responsabile di apporla, che il prodotto è conforme a tutte le disposizioni applicabili in materia e che è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità del caso. Gli Stati Membri non possono limitare l'immissione nel mercato e la messa in

servizio di un prodotto munito di marcatura CE, a meno che non sia accertata la mancata conformità dello stesso ai requisiti essenziali di sicurezza.

Di seguito, in sintesi, i principi che regolano l'apposizione della marcatura CE su un prodotto:

- deve essere apposta prima che il prodotto sia immesso sul mercato;
- se il prodotto è disciplinato da diverse Direttive che prevedono la marcatura, essa indica che il prodotto è conforme a tutte le Direttive in questione;
- deve essere apposta solo su prodotti per i quali la sua presenza è prevista dalla specifica normativa CE;
- deve essere apposta
 - su prodotti nuovi fabbricati negli Stati Membri e in paesi terzi;
 - su prodotti usati e di seconda mano importati da paesi terzi;
 - su prodotti che hanno subito modifiche rilevanti e che sono disciplinati dalle Direttive come prodotti nuovi;
- deve essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario;
- deve essere conforme al simbolo grafico indicato nelle norme;
- deve essere visibile, leggibile e indelebile;⁴
- deve essere apposta sul prodotto e se ciò non è possibile sull'imballaggio e nella documentazione che accompagna il prodotto (se prevista dalla Direttiva).

Sul prodotto possono figurare altri marchi purché essi:

- svolgano una funzione diversa dalla marcatura CE;
- non si confondano con tale marcatura;
- non ne riducano visibilità e leggibilità.

In sintesi, l'apposizione della marcatura CE rappresenta l'atto finale di un percorso che il fabbricante deve compiere al fine di consentire al proprio prodotto di poter circolare liberamente nel Mercato Europeo.

⁴ Il requisito della **leggibilità** della marcatura CE si traduce in un'altezza minima prescritta dalle Direttive (5 mm) ed in alcuni casi particolari da esplicite deroghe a tale dimensione minima. Per assicurare la **visibilità** della marcatura CE le Direttive prescrivono sia l'obbligo di non apporre altri marchi che possano indurre in errore sul significato della marcatura CE, sia obblighi riguardo la sua presenza sul prodotto, ove possibile, sull'imballaggio, ed in alcuni casi anche sulla documentazione che accompagna il prodotto. Infine il requisito dell'**indelebilità** implica che la marcatura CE non deve essere apposta su supporti facilmente removibili (ad esempio su adesivi) e che, in circostanze normali, non deve poter essere eliminata dal prodotto senza lasciare tracce visibili.



Le Direttive di settore al loro interno forniscono indicazioni chiare su ogni tappa che il fabbricante deve compiere per poter dichiarare, attraverso l'apposizione della marcatura CE sul suo prodotto, che questo è conforme a tutti i requisiti richiesti dalla legislazione ad esso applicabile.

Seconda parte

Aspetti fondamentali per l'applicazione della normativa sul materiale elettrico a Bassa Tensione



II.1 Definizione dell'ambito di applicazione della L.791/1977

Il primo aspetto fondamentale da affrontare riguarda il cosiddetto "ambito di applicazione" cui la L. 791/1977 si riferisce.

Non sempre, infatti, è immediato poter classificare un prodotto come "*materiale elettrico a bassa tensione*". Ci sono casi in cui, nonostante la normativa fornisca definizioni e criteri in base ai quali stabilire se un prodotto rientri o meno nel suo campo di applicazione, tali criteri possono lasciare spazio a dubbi interpretativi. È questo il caso dei prodotti cosiddetti in zona grigia. Nel dubbio è consigliabile rivolgersi ad un Organismo Notificato per avere chiarimenti.

Di seguito sono forniti alcuni criteri per poter classificare correttamente un prodotto come materiale elettrico ricadente nell'ambito di applicazione della normativa sulla bassa tensione.

Art. 1 – L. 791/1977

Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico **destinato ad essere utilizzato** ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 V in corrente alternata e fra 75 e 1500 V in corrente continua, con le seguenti eccezioni:

- a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- d) contatori elettrici;
- e) prese e spine di corrente per uso domestico;
- f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
- h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati Membri della Comunità economica europea;
- i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.

Il primo criterio per stabilire se un prodotto rientra o meno nell'ambito di applicazione della norma è chiaramente riferito ai valori limite della tensione nominale di ingresso e di uscita delle attrezzature e non alle tensioni che possono generarsi all'interno delle attrezzature stesse.

La definizione comprende sia prodotti finiti contenenti un equipaggiamento

elettrico (elettrodomestici, macchine industriali, etc.), sia componenti (interruttori, motori elettrici, relè, cavi, etc.) destinati ad essere integrati in un'apparecchiatura elettrica.

Per quanto riguarda i componenti di base, l'applicabilità della L. 791/1977 deve essere valutata tenendo conto che per alcuni componenti è possibile effettuare una valutazione dei rischi sul singolo componente (es. motori elettrici, trasformatori, etc); mentre per altri componenti la sicurezza dipende in misura prevalente dalle modalità con cui essi vengono integrati nel prodotto finale. Per questi ultimi la L. 791/1977 non si applica sul singolo componente ma può applicarsi al prodotto finale.

La norma individua poi una serie di *materiali (e fenomeni)* esclusi dal proprio ambito di applicazione.

Anche per le esclusioni esplicite possono esistere margini di interpretazione. Un caso è quello delle prese di corrente (basi e spine) ad uso domestico.

Nella tabella che segue sono indicati una serie di prodotti che rientrano nella categoria "prese e spine per uso domestico" e la normativa ad essi applicabile⁵.

Prodotto	Normativa applicabile
Prese e spine per uso domestico	D.Lgs.206/2005 - Codice del Consumo (non è richiesta la marcatura CE)
Adattatori per uso domestico	D.Lgs.206/2005 - Codice del Consumo (non è richiesta la marcatura CE)
Avvolgicavo per uso domestico	L. 791/1977 (+ D.Lgs. 194/2007 ⁶ se munito di interruttore differenziale)
Cordoni prolungatori	L. 791/1977
Cordoni per connettore	L. 791/1977

Le prese e spine e gli adattatori non ricadono nell'ambito della normativa sulla bassa tensione ma ad essi si applica il Codice del Consumo. Per questi prodotti elettrici non è richiesta la marcatura CE.

⁵ Gli esempi sono stati tratti dall'Annex II delle *GUIDELINES ON THE APPLICATION OF DIRECTIVE 2006/95/EC* - Agosto 2007. http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lvdgen_en.pdf

⁶ D.Lgs. 6/11/2007 n. 194 - Attuazione della Direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE.

Gli altri tre tipi di prodotti elettrici, pur essendo una composizione/combinazione di spina, cavo e presa o connettore, ricadono nel campo di applicazione della L. 791/1977.

II.2 Applicazione simultanea di più normative

La normativa sul materiale elettrico a bassa tensione riguarda un'ampia gamma di prodotti e di rischi, che possono rientrare nel campo di applicazione di altre normative di settore sovrapponendosi e integrandosi con queste ultime.

I rischi previsti dai requisiti essenziali delle diverse normative riguardano diversi aspetti che in molti casi sono complementari tra loro.

ESEMPIO 1

Lampada per l'illuminazione: essa può essere contemporaneamente soggetta alla seguente normativa:

- L. 791/1977 - Bassa tensione, se la tensione di alimentazione rientra nei limiti specificati dalla Direttiva;
- D.Lgs. 194/2007 - Compatibilità elettromagnetica, se sono provviste di alimentatore incorporato;
- Regolamento UE 1194/2012 sui requisiti di progettazione ecocompatibile per LED e per le lampade direzionali;
- Regolamento UE 874/2012 sull'etichettatura indicante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione

ESEMPIO 2

Sigarette elettroniche: per questo prodotto la normativa di riferimento è la seguente:

- L. 791/1977 - Bassa tensione, se la tensione di alimentazione rientra nei limiti specificati dalla norma;
- D.Lgs. 194/2007 - Compatibilità elettromagnetica;
- Direttiva 2011/65/CE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS) che abroga la Direttiva 2002/95/CE a partire dal 3 gennaio 2013 e in fase di recepimento a livello nazionale;
- Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che abroga la Direttiva 2002/96/CE a partire dal 15 febbraio 2014 e in fase di recepimento a livello nazionale.

Il prodotto in tali casi deve pertanto essere progettato e fabbricato confor-

memente a tutte le direttive applicabili rispettando i diversi requisiti essenziali di sicurezza richiesti e deve essere sottoposto alle procedure di valutazione della conformità previste da tutte le direttive applicabili, a meno che non vi siano disposizioni contrarie.

II.2.1 La normativa sulla sicurezza generale dei prodotti (Codice del Consumo)

Il Codice del Consumo (Parte IV Titolo I - Artt. da 102 a 113) ha l'obiettivo di garantire un livello coerente ed elevato di tutela della salute e sicurezza dei consumatori in tutta l'UE ed un corretto funzionamento del mercato interno.

Esso risponde ad una duplice esigenza di:

- fornire un quadro legislativo orizzontale che disciplini i prodotti di consumo non contemplati dalla specifica legislazione settoriale;
- colmare eventuali lacune nella legislazione settoriale, per quanto attiene le categorie di rischio, gli aspetti della sicurezza dei prodotti e alcuni aspetti amministrativi e di controllo non previsti.

Ciò premesso, ai fini della corretta definizione dell'applicazione residuale degli Artt. da 102 a 113 del Codice del Consumo in combinato disposto con la L. 791/1977 occorre verificare, per ogni singola disposizione del Codice, se la normativa sulla bassa tensione contiene disposizioni specifiche riguardo gli stessi aspetti e/o rischi trattati dal Codice e se l'obiettivo di tali disposizioni sia lo stesso.

Con riferimento alle disposizioni relative agli **obblighi in capo ai produttori** il Codice del Consumo introduce i seguenti obblighi specifici:

Obbligo di immettere sul mercato solo prodotti sicuri

L'Art. 104 comma 1 del Codice del Consumo stabilisce un obbligo generale di immettere sul mercato solo prodotti sicuri. La definizione di *prodotto sicuro* è riportata all'Art. 103 comma 1 lettera a) e quella di *prodotto pericoloso* all'Art. 103 comma 1 lettera b) del Codice.

L'obbligo generale relativo alla sicurezza, previsto dal Codice non si applica alla L. 791/1977, in quanto l'Art. 2 della L. 791/1977 fa genericamente riferimento alla "sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni" e non solo a certi rischi. L'Art. 2, paragrafo 2 fa riferimento all'Allegato I per quanto riguarda i "principi generali in materia di sicurezza". Al punto 2 dell'Allegato si fa riferimento a pericoli quali lesioni fisiche o altri danni, eventualmente cau-

sati da contatti, sovratemperature, archi elettrici e radiazioni, mentre al punto 3 si fa riferimento a “pericoli di natura non elettrica”. Pertanto la **L. 791/1977** intende coprire tutti i rischi e/o le categorie di rischio.

Obbligo per i produttori di fornire ai consumatori le informazioni riguardo ai rischi inerenti un prodotto

L'Art. 104 comma 2 del Codice introduce un obbligo per i produttori di fornire ai consumatori le informazioni riguardo ai rischi inerenti il prodotto, allo scopo di consentire al consumatore di valutare e prendere precauzioni, riducendo così l'impatto del rischio.

L'Art. 104 comma 2 del Codice non si applica alla L. 791/1977 in quanto l'Allegato I, punto 1, lettera a) della Legge contiene una disposizione specifica, la quale prevede che le caratteristiche essenziali siano indicate sul materiale elettrico oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

Obbligo per i produttori di fornire la propria identità ed estremi sul prodotto o a corredo di esso

Il fine è quello di fornire al consumatore e alle autorità di controllo un punto di riferimento presso il quale essere contattati.

La parte dell'Art. 104 comma 4 lettera a) del Codice relativa all'identificazione del produttore non si applica alla L. 791/1977 in quanto l'Allegato I, punto 1, lettera b) della Legge contiene una disposizione specifica, che prevede l'obbligo di apporre sul materiale elettrico o sul suo imballaggio il marchio di fabbrica o il marchio commerciale.

Obbligo per i produttori di fornire i dati per l'identificazione univoca del prodotto

Lo scopo della disposizione è quello di facilitare l'identificazione del prodotto in oggetto e di consentire l'attuazione, da parte delle autorità di controllo, di provvedimenti finalizzati a garantire la sicurezza del prodotto e la tutela del consumatore.

La parte dell'Art. 104 comma 4 lettera a) del Codice, riguardante l'identificazione del prodotto, si applica alla L. 791/1977 in quanto, seppure l'Allegato I della Legge contenga determinate disposizioni relative ai requisiti d'informazione, non prevede una disposizione specifica sull'identificazione del prodotto (modello, articolo, lotto, codice, etc).

Obbligo di “follow up” della sicurezza dei prodotti commercializzati

Il Codice dispone che il produttore adotti opportune azioni quali ad esempio controlli a campione, esame dei reclami, informazioni dirette ai distributori per i prodotti già immessi sul mercato, allo scopo di garantire eventuali azioni preventive e individuare potenziali rischi. **L'obbligo del follow up sulla sicurezza dei prodotti commercializzati previsto dall'Art. 104 comma 4 lettera b) del Codice si applica alla L. 791/1977**, in quanto la Legge non introduce norme relative a questo aspetto.

Obbligo da parte dei produttori di informare le autorità competenti riguardo ai prodotti pericolosi

L'obbligo prevede che i produttori informino le autorità competenti riguardo ai prodotti immessi sul mercato e risultati pericolosi e alle azioni intraprese per prevenire i rischi legati a tali prodotti, al fine di consentire alle autorità competenti di adottare i necessari provvedimenti e garantire un coordinamento degli interventi.

Poiché la L. 791/1977 non contiene disposizioni riguardanti questo aspetto, l'Art. 104, comma 7 del Codice, relativo alle informazioni da parte dei produttori alle autorità competenti, **si applica** anche alla L. 791/1977, qualora i prodotti non siano conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa sulla bassa tensione.

Obbligo da parte dei produttori di collaborare con le autorità pubbliche

Il Codice prevede che i produttori collaborino con le autorità competenti, dietro richiesta delle stesse, in caso di immissione sul mercato di prodotti pericolosi. L'obiettivo della disposizione è quello di garantire un coordinamento delle azioni intraprese dai produttori e dai soggetti istituzionali atte ad evitare i rischi connessi alla presenza di tali prodotti sul mercato. **L'Art. 104 comma 9 del Codice, relativo alla collaborazione con le autorità competenti, si applica alla L. 791/1977**, in quanto in essa non si affronta esplicitamente l'aspetto della collaborazione tra produttori e le autorità competenti, sebbene la collaborazione sia implicitamente prevista come condizione essenziale per il funzionamento della norma.

Per quanto riguarda gli **obblighi in capo ai distributori**, essi sono menzionati all'Art. 104 commi 6, 7 e 9. del Codice. In particolare, i commi 7 e 9 ripor-

tano le medesime disposizioni sia per i produttori che per i distributori e vanno lette alla luce della diversità di ruolo delle due figure⁷.

Le disposizioni previste dal Codice per i distributori prevedono l'obbligo per gli stessi di agire con diligenza per contribuire all'osservanza degli obblighi di sicurezza pertinenti ed in particolare:

- a) non fornire prodotti pericolosi o di cui avrebbero dovuto, proprio sulla base dell'obbligo di diligenza professionale o in base alle informazioni in loro possesso, conoscere la pericolosità;
- b) partecipare ai controlli di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi dei prodotti, conservando e fornendo la documentazione atta a rintracciare l'origine dei prodotti, collaborando efficacemente, entro i limiti delle rispettive attività, alle azioni intraprese dai fabbricanti e dalle Autorità competenti per evitare tali rischi;
- c) informare immediatamente le Autorità competenti qualora sappiano, o debbano sapere, che un prodotto da loro commercializzato presenta rischi incompatibili con l'obbligo generale di sicurezza.

L'obiettivo è garantire che i distributori non forniscano prodotti pericolosi e che partecipino alle misure adottate per ridurre i rischi connessi alla presenza di prodotti non conformi sul mercato.

La L. 791/1977 non contiene i suddetti requisiti riguardanti i distributori.

I commi 6, 7 e 9 dell' Art. 104 del Codice relativo agli obblighi dei distributori si applicano alla normativa sulla bassa tensione.

⁷ Il Codice del Consumo definisce **produttore** (art. 103 comma 1 lettera d)):

- *il **fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità, e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;***
- *il **rappresentante del fabbricante** se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;*
- *gli **altri operatori professionali** della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti;*

e il **distributore** (art. 103 comma 1 lettera e):

- ***qualsiasi operatore professionale** della catena di commercializzazione, l'attività del quale non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti.*

II.3 La conformità del materiale elettrico a bassa tensione

Dopo avere individuato la normativa applicabile ad un prodotto, il passaggio successivo è quello di identificare i rischi che il prodotto può presentare per definire i relativi requisiti di sicurezza ad esso applicabili. Il fabbricante, nella valutazione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza cui il prodotto deve essere conforme, dovrà tener conto di due aspetti:

- a chi è destinato il prodotto (adulti, bambini, etc.);
- in quale ambiente verrà utilizzato (le condizioni esterne).

II.3.1 I requisiti essenziali di sicurezza

Art. 2 – L. 791/1977

Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'Art. 1 può essere posto in commercio solo se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza - non comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.

I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'Allegato alla presente legge.

Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.

L'Art. 2 fissa il principio di base della Legge 791/1977, vale a dire che soltanto il materiale elettrico che risulta conforme ai requisiti essenziali di sicurezza prescritti dalla stessa, può essere immesso sul mercato, e prescrive che le autorità competenti a livello nazionale sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire che i prodotti che non soddisfano tali requisiti non siano immessi sul mercato. Tale disposizione chiarisce altresì che la L. 791/1977 contiene requisiti specifici di sicurezza, che si riferiscono ai rischi specifici elencati nell'Allegato I.

Allegato I – paragrafo 1 - L. 791/1977

1. Requisiti generali

- a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla

destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.

- b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, "sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia"⁸.
- c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
- d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.

L'Allegato I, paragrafo 1, definisce i requisiti generali di sicurezza applicabili ai rischi che il materiale elettrico può presentare non disciplinati da un requisito specifico di sicurezza.

Il requisito generale di sicurezza può essere usato come base giuridica per l'adozione di provvedimenti nei confronti di prodotti che presentino rischi non regolamentati da un requisito specifico di sicurezza.

Il requisito generale di sicurezza prevede, in primo luogo, l'obbligo di corredare il materiale elettrico di una serie di informazioni:

- avvertenze e istruzioni⁹ d'uso appropriate sui pertinenti pericoli e rischi di danno che l'uso del prodotto comporta;
- marchio di fabbrica o marchio commerciale (riferimenti del fabbricante o suo rappresentante o del responsabile dell'immissione in commercio del prodotto sul mercato UE);
- la destinazione d'uso del prodotto;
- le norme di manutenzione.

La L. 791/1977 non riporta indicazioni relative all'obbligo di fornire dati identificativi del prodotto (in alternativa: tipo, marca, lotto, modello, codice, articolo, codice a barre) o eventualmente partita di prodotti di cui fa parte, obbligo

⁸ " * " modifica apportata dall'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 – attuazione della Direttiva 93/68/CEE.

⁹ La L. 791/1977 non prevede indicazioni riguardo la lingua da utilizzare per le informazioni obbligatorie tuttavia si ricorda che il Codice del Consumo – Art. 107 comma 2, lettera b) punto i) **per i prodotti immessi sul mercato** prevede che le amministrazioni competenti possano *"per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni: richiedere l'apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile"*.

che, come visto in precedenza, è previsto in combinato disposto dal Codice del Consumo.


Di seguito un esempio di informazioni minime che devono essere indicate sul prodotto o fornite a corredo di esso per il caso di apparecchi elettrici d'uso domestico (es. ferri da stiro, asciugacapelli, piastre per capelli, rasoi elettrici, etc.).

Informazioni che vanno indicate sul prodotto o, se non possibile, sull'imballaggio:

- Marchio di fabbrica o commerciale (o la denominazione e/o ragione sociale ed indirizzo del produttore/rappresentante del produttore e, se questi non hanno sede nella UE, del responsabile dell'immissione sul mercato comunitario);
- Modello o riferimento di tipo;
- Tensione nominale [V];
- Frequenza nominale [Hz];
- Potenza nominale [W];
- Classe di isolamento¹⁰ (se di classe II);
- Grado di protezione IP¹¹ (se applicabile) [IPXX];
- Simboli di avvertenze previsti dalle norme armonizzate;
- Marcatura CE;
- Simbolo del cassonetto (RAEE);

A corredo del prodotto va fornito al consumatore un libretto o foglio di istruzioni che deve contenere almeno avvertenze d'uso generali (destinazione d'uso, indicazione sullo smaltimento dell'imballaggio e del prodotto, indicazioni su collegamenti, etc.), istruzioni d'uso (descrizione del funzionamento e di even-

¹⁰ Le classi di isolamento elettrico indicano le caratteristiche tecniche di un dispositivo elettrico atte a garantire la protezione da rischi di folgorazione conseguenti ad un guasto dello stesso. Le classi di isolamento vanno da zero a III. Gli apparecchi di classe II, detti anche a doppio isolamento, sono progettati in modo da non richiedere la connessione delle masse a terra. Il simbolo del doppio isolamento è costituito da due quadrati concentrici. Es. di prodotti (ferro da stiro, lampade da tavolo, asciugacapelli, etc.)



¹¹ Il codice IP (International Protection) identifica i gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche verso influenze esterne quali liquidi e oggetti solidi e polveri e verso il contatto con parti in tensione e con parti pericolose. Il grado IP è indicato con due cifre caratteristiche più eventuali due lettere aggiuntive. La prima cifra (da 0 a 6) indica il grado di protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei. La seconda cifra (da 0 a 8) indica il grado di protezione contro la penetrazione di liquidi.

tuali relativi comandi, etc.), indicazioni e avvertenze per la corretta manutenzione e pulizia del prodotto.

Allegato I – paragrafi 2 e 3 - L. 791/1977

2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico

In conformità al punto 1 sono previste misure di carattere tecnico affinché:

- a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o altri danni che possono derivare da contatti diretti o indiretti;
- b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano causare un pericolo;
- c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
- d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.

3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul materiale elettrico

In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:

- a) a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
- b) b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
- c) c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti.

La seconda parte dell'Allegato I riporta, invece, i requisiti particolari di sicurezza distinguendo tra requisiti riferibili a rischi intrinseci all'uso del materiale elettrico (ad esempio prevedere mezzi adatti di connessione del materiale elettrico alla sorgente di alimentazione, dimensionare adeguatamente gli isolamenti, scegliere materiali adeguati alla tensione di lavoro del prodotto, etc.) e requisiti riferibili a rischi dovuti a fattori ambientali in cui il materiale elettrico si trova ad essere utilizzato (ad esempio porre particolare attenzione al dimensionamento e alla scelta dei materiali utilizzati per gli involucri e per le protezioni).

11.3.2 Le norme armonizzate

L'Art. 3 della L. 791/1977 stabilisce il principio della **presunzione di conformità**.

Art. 3 – L. 791/1977

Si presume rispondente alle disposizioni dell'Art. 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati Membri alla commissione della Comunità europea.

Le norme armonizzate sono recepite con decreto del *Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*¹².

Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Qualora il materiale elettrico di cui all'Art. 1 costruito in conformità alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'Art. 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite, il *Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*, di concerto con i *Ministri per gli affari esteri*¹³ e per il lavoro e la previdenza sociale¹⁴ provvederà a vietarne o a limitarne l'ammissione sul mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'Art. 9 della Direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23.

La presunzione di conformità è data dalla conformità con le norme armonizzate, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Una volta emesse dall'organismo europeo competente, le norme armonizzate vengono recepite a livello nazionale da un organismo nazionale riconosciuto. In Italia le norme relative ai settori elettrico/elettronico sono pubblicate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

La loro applicazione resta volontaria da parte del fabbricante, tuttavia la facoltà di scegliere l'applicazione delle norme armonizzate da parte del fabbricante comporta il vantaggio di non dover dimostrare con mezzi propri la rispondenza del prodotto ai requisiti essenziali ad esso applicabili.

¹² Attualmente Ministero dello Sviluppo Economico

¹³ Attualmente Ministero degli Affari Esteri

¹⁴ Attualmente Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Artt. 4 e 5 – L. 791/1977

Art. 4. Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'Art. 3, si presume rispondente alle disposizioni dell'Art. 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'Art. 6 della Direttiva CEE 19 febbraio 1973, numero 23, e recepita in Italia.

Art. 5. Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'Art. 3 e disposizioni di sicurezza conformemente all'Art. 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'Art. 2 il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purché dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è richiesta in Italia.

Nel caso in cui la norma armonizzata non esiste, vale la presunzione di conformità dei prodotti fabbricati in conformità a norme nazionali, purché garanti di un livello di sicurezza equivalente.

Nel caso in cui le norme armonizzate non vengano applicate o vengano applicate in parte, sarà onere del fabbricante provare la conformità del suo prodotto ai Requisiti Essenziali di Sicurezza, per gli aspetti non coperti dalle norme armonizzate.

Di seguito si riporta un esempio di elenco di norme armonizzate pubblicate dalla GUCE.

Gli elementi contenuti nell'elenco, che viene aggiornato periodicamente, sono i seguenti:

- 1° colonna – OEN : Organismo Europeo di Normazione
- 2° colonna – Riferimento e titolo della norma
- 3° colonna – Riferimento della norma sostituita
- 4° colonna – Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita: indica da quale data la norma sostituita cessa di valere

28.11.2013

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 348/63

Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione

(Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 348/03)

OEN ⁽¹⁾	Riferimento e titolo della norma (Documento di riferimento)	Riferimento della norma sostituita	Data di cessazione della presunzione di conformità della norma sostituita Nota 1
(1)	(2)	(3)	(4)
CEN	EN ISO 11252:2013 Laser e sistemi laser - Dispositivi laser - Requisiti minimi per la documentazione (ISO 11252:2013)		
Cenelec	EN 41003:2008 Requisiti particolari di sicurezza per apparecchiature da collegare a reti di telecomunicazione e/o a sistemi di distribuzione via cavo	EN 41003:1998 Nota 2.1	Data scaduta (1.7.2011)

Le norme armonizzate possono essere reperite consultando la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Serie C (Comunicazioni ed Informazioni):

<http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=it>

o in alternativa sul sito della Commissione Europea: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/index_it.htm.

Per avere un quadro completo di tutte le informazioni che interessano una determinata Direttiva di settore, si consiglia di consultare la banca dati EUR – Lex <http://eur-lex.europa.eu> – attraverso la selezione progressiva delle seguenti interfacce:

Si seleziona l'interfaccia "ricerca semplice" all'interno della quale si sceglie la Ricerca per "Riferimento del documento".

Inseriti gli estremi della Direttiva si seleziona la modalità di visualizzazione "Nota bibliografica + Testo (doppia visualizzazione)".

La nota bibliografica contiene una serie di informazioni e documenti correlati alla Direttiva indispensabili per la corretta applicazione della stessa.

II.4 Procedure di valutazione della conformità

Tenuto conto che il fabbricante è l'unico responsabile della conformità del proprio prodotto sia quando progetta e fabbrica il prodotto personalmente, sia quando subappalta in tutto o in parte tali operazioni e immette il prodotto sul mercato a suo nome, su tale figura ricade l'obbligo di eseguire la valutazione di conformità.

La valutazione della conformità di un prodotto viene svolta secondo procedure strutturate in moduli, come previsto dalla Decisione 768/2008/CE. Tramite essa il fabbricante garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che i prodotti interessati soddisfano tutte le disposizioni previste dalla normativa di settore.

L'Allegato III della L. 791/1977¹⁵ definisce la procedura prevista (Modulo A: Controllo interno della produzione – descritto dall'Allegato II della Decisione 768/2008/CE) per l'esecuzione della valutazione della conformità del materiale elettrico a bassa tensione.

Di seguito il diagramma di flusso che schematizza i passaggi previsti dalla procedura che verranno illustrati in seguito.

Diagramma di flusso
MODULO A: Controllo interno della produzione
per la valutazione della conformità del materiale elettrico a bassa tensione



Il fabbricante prepara la documentazione tecnica.

Il fabbricante (o il suo rappresentante stabilito nella Comunità) compila la dichiarazione scritta di conformità del prodotto, che insieme alla documentazione tecnica, mantiene a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato, per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Il fabbricante (o il suo rappresentante stabilito nella Comunità) appone la necessaria marcatura di conformità CE a ciascun prodotto.

Il modulo A interessa sia la fase di progettazione che quella di produzione.

Il fabbricante si accerta della conformità del materiale elettrico ai requisiti della normativa sulla bassa tensione e dimostra che gli altri prodotti fabbricati

¹⁵ Allegato aggiunto dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 – attuazione della Direttiva 93/68/CEE

raggiungono il medesimo livello di sicurezza. Nel caso in cui un fabbricante subappalti la fase di progettazione o di produzione, egli rimane comunque responsabile dell'esecuzione della valutazione della conformità per entrambe le fasi.

Nella fase di progettazione il fabbricante:

- individua i requisiti applicabili;
- svolge un'analisi e una valutazione adeguate al rischio o ai rischi insiti in questa fase.
- Nella fase di produzione il fabbricante:
- adotta tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione possa garantire la conformità dei prodotti fabbricati agli strumenti legislativi che ad essi si applicano;
- effettua prove e controlli minuziosi;
- monitora costantemente la conformità dei suoi prodotti ai requisiti della normativa applicabile.

Nel modulo A non sono fornite indicazioni dettagliate sulle modalità che il fabbricante deve adottare per attuare il controllo di produzione interno, che quindi viene lasciato alla discrezione dell'operatore economico.

II.4.1 La documentazione tecnica

Allegato III comma 3 della L. 791/1977

La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale elettrico; essa contiene:

- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottounità, circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non siano state applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.

È obbligo del fabbricante preparare la documentazione tecnica contenente le informazioni necessarie per dimostrare la conformità del suo prodotto ai requisiti di sicurezza ad esso applicabili. Tale documentazione deve essere redatta prima che il prodotto venga immesso sul mercato dell'Unione Europea, indipendentemente dall'origine geografica del prodotto.

Il fabbricante può avvalersi anche di altri soggetti per la predisposizione della documentazione tecnica (Organismi Notificati), tuttavia la procedura di valutazione della conformità (valutazione della conformità di prima parte o auto-verifica - modulo A) non prevede, a differenza degli altri moduli, l'intervento obbligatorio di un Organismo Notificato.

In generale le informazioni necessarie dipendono dalla natura del prodotto e dal fatto che siano state applicate o meno le norme armonizzate. Essa in ogni caso deve contenere informazioni pertinenti ai mezzi messi in atto dal fabbricante per garantire la conformità del suo prodotto sia in fase di progettazione che di fabbricazione, oltre che dettagli sul funzionamento del prodotto stesso.

La documentazione tecnica deve essere aggiornata in modo da riflettere eventuali modifiche successive apportate al prodotto, alla legislazione o alle norme pertinenti. È inoltre fondamentale tener traccia della storia del prodotto stesso.

Di seguito vengono esplicitati i contenuti delle clausole elencate.

La **descrizione generale del materiale elettrico** dovrebbe contenere perlomeno le seguenti specifiche:

- una descrizione del prodotto, comprese le sue parti e componenti;
- una fotografia a colori ad alta risoluzione del prodotto (sufficientemente dettagliata al fine di consentire un'identificazione visiva dello specifico prodotto);
- una descrizione delle condizioni d'uso previste e prevedibili del prodotto;
- la stampa dell'imballaggio del prodotto;
- le istruzioni/documenti allegati al prodotto.

I disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sotto-unità, circuiti con le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi nonchè il funzionamento del prodotto dovrebbero essere accompagnati da:

- una descrizione del processo di fabbricazione, ossia una descrizione delle procedure e delle diverse fasi della produzione;
- un elenco di componenti e materiali (una distinta materiali – BOM, Bill of Materials), ovvero un elenco delle materie prime, degli assemblaggi, dei componen-

- ti e dei relativi quantitativi necessari al confezionamento del prodotto finito;
- una scheda di dati sicurezza (SDS), ovvero una scheda ove siano inserite informazioni sulle sostanze chimiche impiegate. La Direttiva non fornisce indicazioni o prescrizioni precise su come formulare tale scheda, tuttavia, per i requisiti concernenti la stesura delle SDS si può far riferimento al Regolamento REACH.

Un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la descrizione delle soluzioni tecniche adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della normativa, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate.

I risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti e i rapporti sulle prove effettuate comprendono le relazioni delle prove e descrizione dei mezzi, mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione alle norme armonizzate. Il fabbricante deve sottoporre ciascun progetto di materiale elettrico a prove di conformità. I risultati di tali prove costituiscono i rapporti di prova, i quali devono essere redatti in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura".

II.4.2 La dichiarazione CE di conformità.

Prima di immettere il materiale elettrico sul mercato il fabbricante (o il suo rappresentante stabilito nella Comunità) hanno l'obbligo di redigere la dichiarazione di conformità CE. Tale documento non deve accompagnare il prodotto, ma deve essere conservato dal fabbricante (o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità) per un periodo di almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.

Nel caso in cui né il fabbricante né il suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe sulla persona responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario (importatore).

Il distributore ha l'obbligo di rendere disponibile la dichiarazione di conformità su richiesta motivata delle autorità di vigilanza, quindi di coadiuvare le stesse nel suo reperimento. Tale obbligo è previsto dall'applicazione in combinato disposto del Codice del Consumo.

I contenuti della dichiarazione di conformità sono indicati nell'Allegato II lettera B della L. 791/1977¹⁶ di seguito riportato:

¹⁶ Allegato aggiunto dall'art. 6 comma 3 del D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 626 – attuazione della Direttiva 93/68/CEE

Allegato II lettera B della L. 791/1977

La dichiarazione CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:

- nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- descrizione del materiale elettrico;
- riferimento alle norme armonizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità;
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità;
- le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE.

Di seguito alcune note che esplicitano i contenuti delle informazioni previste:

L'indirizzo è l'indirizzo postale che può essere utilizzato per contattare il fabbricante/mandatario. Solitamente consiste in una via e un numero civico o una casella postale e il relativo numero, comprensivo di codice postale, città e provincia di appartenenza

La descrizione del materiale elettrico deve consentire una identificazione univoca del prodotto che ne consenta la tracciabilità: in questo campo si deve riportare una descrizione dettagliata del prodotto, vale a dire le dimensioni, i colori, etc. e comprende un'immagine a colori ad alta risoluzione. La fotografia dovrebbe essere sufficientemente dettagliata da consentire un'identificazione visiva affidabile.

Il riferimento alle norme armonizzate utilizzate e l'eventuale riferimento alle specifiche per le quali è dichiarata la conformità devono contenere l'elenco delle norme armonizzate e pubblicate nella GU ai fini della normativa applicabile al prodotto. La versione di ciascuna norma contenuta nell'elenco, nel caso in cui essa non sia stata interamente applicata, dovrebbe essere correlata alle clausole o parti pertinenti.

È importante ricordare che la dichiarazione CE di conformità deve essere continuamente aggiornata. Il fabbricante deve monitorare lo stato dell'arte (norme armonizzate) riguardante i requisiti di sicurezza di pertinenza del prodotto e verificare se sia variato e sotto quali aspetti. Se aggiornamenti della norma rivista comportano effetti sul prodotto, la dichiarazione di conformità deve essere aggiornata.

II.5 *L'attività di vigilanza e il regime sanzionatorio nazionale (Art. 9 della Legge n. 791/77)*

I controlli sulla sicurezza e conformità del materiale elettrico a bassa tensione vengono svolti a livello nazionale e comunitario.

A livello nazionale l'autorità di vigilanza del mercato che effettua la sorveglianza sulla sicurezza del materiale elettrico è il Ministero dello Sviluppo Economico (DG Mercato, concorrenza, consumatori, vigilanza e normativa tecnica) il quale, per le attività di controllo, si avvale principalmente delle Camere di Commercio, della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Dogane (con particolare riferimento ai prodotti importati) e delle Forze di Polizia.

La vigilanza viene svolta presso i luoghi di produzione, di stoccaggio e di distribuzione (i punti vendita all'ingrosso e al pubblico) e si esplica attraverso verifiche di tipo visivo, documentale e prove di laboratorio (prelievo e analisi di campioni).

La mancata attuazione degli obblighi normativi da parte degli operatori economici è soggetta ad un sistema sanzionatorio, che prevede particolari misure restrittive tra cui si segnalano sanzioni di tipo amministrativo o penale per le infrazioni più gravi.

Le fattispecie sanzionatorie previste dalla normativa nazionale di recepimento sono riepilogate nella tabella che segue.

Solo per gli aspetti non coperti dalla normativa di settore vengono applicate le sanzioni previste dall'Art. 112 D.Lgs. 6/9/2005 n. 206 (Codice del Consumo).

Materiale elettrico a bassa tensione (Art. 9 Legge n. 791/77)	
Destinatari/Fattispecie	Sanzione
Fabbricante/rappresentante/importatore che immettono in commercio materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. 626/96 e/o materiale elettrico senza marcatura CE o con marcatura apposta irregolarmente [Art.9 comma 5]	Sanzione amministrativa da € 21,00 a € 124,00 per ogni pezzo, in ogni caso sarà applicata una sanzione non inferiore a € 10.329,00 e non superiore a € 61.975,00
Fabbricante/rappresentante/importatore che appongono ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul simbolo grafico della marcatura CE o che limiti la visibilità o leggibilità della marcatura CE [comma 5]	
Fabbricante/rappresentante/importatore che immettono in commercio materiale elettrico non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 dell'Art. 9 della L. 791/77 [comma 5]	

Fabbricante/rappresentante/importatore che violano gli obblighi di conservazione o esibizione, alle Autorità di vigilanza nazionali, della documentazione tecnica e della dichiarazione di conformità. [comma 7]	Sanzione amministrativa da € 5.165,00 a € 30.987,00
Venditore o installatore che vende o installa materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla Legge n. 791/77 [comma 6]	Sanzione amministrativa da € 21,00 a € 124,00 per ogni pezzo, in ogni caso sarà applicata una sanzione non inferiore a € 775,00 e non superiore a € 4.648,00
Venditore o installatore che vende o installa materiale elettrico senza marcatura CE o con marcatura apposta irregolarmente [comma 6]	
Venditore o installatore che vende o installa materiale elettrico con apposto ogni altro marchio che possa trarre in inganno i terzi sul simbolo grafico della marcatura CE o ogni altro marchio che limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE [comma 6]	
Venditore o installatore che vende o installa materiale elettrico del quale è stata sospesa la vendita in attesa di regolarizzazione o è stata vietata la vendita perché ritenuto non conforme [comma 6]	
Sicurezza generale dei prodotti (Art. 112 D.Lgs. 206/2005)	
Fabbricante che immette sul mercato prodotti pericolosi [comma 2]	Arresto fino ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00
Fabbricante o distributore che immettono sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di immissione in commercio. [comma 1]	Arresto da sei mesi ad un anno e ammenda da € 10.000,00 a € 50.000,00
Fabbricante o distributore che non ottemperano ai provvedimenti di conformazione emanati per rendere sicuro il prodotto. [comma 3]	Ammenda da € 10.000,00 a € 25.000,00
Fabbricante o distributore che non assicurano la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento della vigilanza. [comma 4]	Sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 40.000,00

<p>Fabbricante che viola le disposizioni di cui all'Art. 104 del D.Lgs 206/2005 commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9 [comma 5]</p>	<p>Sanzione amministrativa da € 1.500,00 a € 30.000,00</p>
<p>Distributore che viola le disposizioni di cui all'Art. 104 del D.Lgs 206/2005 commi 6, 7, 8 e 9. [comma 5]</p>	

Alle sanzioni penali ed amministrative¹⁷ (pecuniarie e accessorie – sequestro cautelare ai fini della confisca amministrativa) si affiancano una serie di provvedimenti restrittivi aggiuntivi di portata nazionale che possono essere emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico nei casi previsti dall'Art. 9 della Legge n. 791/77.

Art. 9 della Legge n. 791/77.

Comma 2. L'autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella comunità o all'importatore di conformare il prodotto alle disposizioni della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio, non superiore a trenta giorni.

Comma 3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il *Ministero dello Sviluppo Economico* vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore.

Comma 4. Il *Ministero dello Sviluppo Economico* quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura prevista dall'Art. 9 della Direttiva 73/23/CEE.

Per **ritiro del prodotto dal mercato** si intende qualsiasi provvedimento volto ad impedire la messa a disposizione sul mercato di un prodotto nella catena della fornitura.

Il **richiamo del prodotto dal mercato**, comprende, invece, qualsiasi provvedimento volto ad ottenere la restituzione di un prodotto che è già stato reso disponibile all'utilizzatore finale. Tale provvedimento non è previsto dalla norma

¹⁷ Le sanzioni amministrative sono irrogate dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

sulla bassa tensione ma è contemplato dall'Art. 103 comma 1 lettera f) del Codice del Consumo.

II.6 Quadro di sintesi degli obblighi e delle responsabilità degli operatori economici

II.6.1 Obblighi del fabbricante

Prima dell'immissione sul mercato:

- Preparare la documentazione tecnica
- Redigere una dichiarazione CE di conformità
- Apporre la marcatura CE conformemente a quanto previsto dall'Art. 7 della L. n. 791/77.
- Corredare il materiale elettrico di elementi che consentano la sua identificazione
- (numero di tipo, di lotto, di serie, di modello, etc.)
- Indicare sul materiale elettrico (o a corredo di esso) il proprio nome, denominazione commerciale registrata o marchi e indirizzo (unico) dove poter essere contattato
- Corredare il materiale elettrico di tutte le informazioni, indicazioni, istruzioni indispensabili per un suo impiego conforme alla destinazione d'uso ed esente da pericolo

Dopo l'immissione sul mercato:

- Tenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità nel territorio dell'Unione a disposizione delle autorità nazionali a fini ispettivi per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto
- Mettere a disposizione delle autorità competenti documentazione e informazioni necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità
- Cooperare con le autorità competenti
- Prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione tecnica e ai requisiti della normativa che ad essi si applicano
- Conformare immediatamente i prodotti immessi sul mercato che risultano non essere conformi o provvedere al loro ritiro
- Qualora un materiale elettrico presenti un rischio, informare immediatamente le autorità competenti, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori

- Se necessario eseguire prove a campione del materiale elettrico commercializzato
- Se necessario tenere un registro dei reclami e dei richiami dei prodotti non conformi e informarne i distributori
- Identificare gli altri operatori economici coinvolti nella catena di fornitura di ciascun prodotto
- Essere in grado di fornire tali informazioni (su richiesta) alle autorità di vigilanza, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato del prodotto

11.6.2 Obblighi del rappresentante autorizzato (mandatario)

Il fabbricante può nominare, mediante mandato scritto, un rappresentante autorizzato, ovvero una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione Europea, per svolgere alcune funzioni per suo conto.

Il fabbricante **non può delegare** al rappresentante autorizzato:

- la responsabilità delle misure necessarie a garantire che la progettazione e il processo di fabbricazione assicurino la conformità dei prodotti;
- la preparazione della documentazione tecnica.

Il rappresentante autorizzato **non può** modificare il prodotto di propria iniziativa per conformarlo alle Direttive applicabili.

Dopo la messa a disposizione sul mercato:

- Mantenere a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto (riferimento normativo)

11.6.3 Obblighi degli importatori

Prima dell'immissione sul mercato:

- Non immettere sul mercato un prodotto ritenuto non conforme ai requisiti essenziali di sicurezza fino a quando non è stato reso conforme

Dopo l'immissione sul mercato:

- Conservare la dichiarazione CE di conformità per un periodo di dieci anni dopo a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto

-
- Garantire che, su richiesta delle autorità di vigilanza, sia resa disponibile la documentazione tecnica
 - Mettere a disposizione delle autorità competenti (su richiesta motivata) documentazione e informazioni necessarie a dimostrare la conformità di un prodotto in una lingua che può essere facilmente compresa da tale autorità. Cooperare con le autorità competenti

11.6.4 Obblighi dei venditori (distributori)/installatori

- Vendere o installare esclusivamente materiale elettrico provvisto di marcatura CE e con marcatura CE apposta regolarmente
- Vendere o installare materiale elettrico che non presenti altro marchio che possa trarre in inganno terzi sul significato o sul simbolo grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE
- Non vendere o installare materiale elettrico che sia stato sottoposto a provvedimenti restrittivi da parte del Ministero competente (divieto di commercializzazione, ritiro dal mercato, limitazione circolazione o installazione)
- Agire con diligenza nell'esercizio della sua attività per contribuire a garantire l'immissione sul mercato di prodotti sicuri ed in particolare:
 - non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
 - partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza;
 - collaborare alle azioni intraprese di cui al punto precedente conservando e fornendo la documentazione idonea (documenti commerciali di fornitura) a rintracciare l'origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale;
 - qualora un materiale elettrico presenti un rischio, informare immediatamente le autorità competenti, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori

La presente Guida è stata realizzata dalla Camera di Commercio di Pavia con il contributo scientifico di DINTEC, Consorzio per l'Innovazione Tecnologica).

Nessuna parte di questo volume può essere fotocopiata, riprodotta, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo, se non nei termini previsti dalla legge che tutela il diritto d'autore.

Il materiale e le informazioni contenute nella presente Guida sono state elaborate soltanto a scopo informativo: non devono essere considerate consulenza legale. Non si garantisce l'accuratezza e l'integrità delle informazioni riportate e pertanto si declina ogni responsabilità per eventuali problemi o danni causati da errori o omissioni.

